

AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

COMUNE DI ROMA
Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie

«Addendum» al bando di gara “area F” e «Addendum» al disciplinare di gara del bando “area F”

“ADDENDUM” AL BANDO DI GARA “AREA F “ PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 100 DEL 30.08.2010 IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30.08.2010 –SITO IN ROMA IN VIA PETROSELLI, 50

L’addendum al bando di gara in oggetto viene qui di seguito riportato.

**Nella “SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO”**

Il punto III.1.1. “Requisiti per la partecipazione” annullasi “Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel disciplinare di gara. Categoria prevalente OG1 euro 61.700.000, classifica VIII” e leggasi: “Possono presentare domanda di partecipazione le imprese di costruzione singole o riunite in Associazione temporanea di impresa, in Consorzio o in GEIE nonchè le cooperative di abitazione ed i loro Consorzi che possiedono i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06, ove applicabili.”

Il punto III.1.2. “Capacità economica e finanziaria” annullasi e leggasi “Per partecipare alla gara è richiesta una cifra d’affari, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta, non inferiore ad Euro 150.000.000,00.Dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima della stipula della convenzione, l’aggiudicatario provvisorio dovrà presentare idonee referenze bancarie con l’impegno ad accordare aperture di credito fino all’intero ammontare del capitale di indebitamento previsto”

Il punto III.1.3. Capacità tecnica annullasi e leggasi:

“Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti che abbiano concluso interventi di edilizia agevolata e/o convenzionata realizzati ai sensi dell’art. 35 della legge 865/77 e successive modificazioni per un numero di alloggi non inferiore a 555. L’offerente deve disporre della qualificazione nella categoria OG1 classifica VIII, di quella per prestazioni di progettazione e costruzione classifica VIII, e, qualora svolga direttamente il ruolo di progettista, dei requisiti progettuali di cui al punto 1.3.2. del disciplinare di gara. Qualora l’offerente intenda ricoprire anche il ruolo di gestore solo dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima della stipula della convenzione, dichiarandolo, dovrà documentare il possesso dei requisiti indicati al punto 1.2 del disciplinare di gara.”



Il punto III.1.4. Requisiti nei raggruppamenti aggiungasi:

“Nel caso di raggruppamento temporaneo di soggetti o di consorzio o Geie, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06, debbono essere posseduti dalla generalità dei soggetti consorziati, in quanto singolarmente applicabili, mentre quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti secondo le modalità e ripartizioni riportate nel punto 1.4 e dichiarati come specificato al 4.4.12 del Disciplinare allegato al bando.”


Nella sezione IV PROCEDURA:

Nel penultimo periodo del paragrafo **IV.1. Criteri di aggiudicazione** annullasi la parola “concorrente” e leggasi la parola “offerente”;

Al punto IV.2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte annullasi la data: “01/12/2010” e leggasi “07.01.2011”.

Nella SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI

Al **punto V.1. Informazioni complementari** annullasi la data “02.12.2010” e leggasi la data “10.01.2011”; aggiungasi dopo le parole “...dell’ufficio indicato al punto I.1.,” le parole “**e quella di approvazione dell’addendum e del nuovo testo integrato è la n 784/2010**”; infine annullasi la parola “concorrenti” e leggasi la parola “offerenti”.



**“ADDENDUM” AL DISCIPLINARE DI GARA DEL BANDO “AREA F “
PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 100 DEL 30.08.2010 IN
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30.08.2010 – SITO IN
ROMA IN VIA PETROSELLI, 50**

L’addendum al disciplinare di gara del bando in oggetto viene qui di seguito riportato.

Il primo periodo del punto **1. “Condizioni e requisiti”** annullasi e leggasi:

“Possono presentare domanda di partecipazione le imprese di costruzione singole o riunite in Associazione temporanea di impresa, in Consorzio o Geie, nonché le cooperative di abitazione ed i loro Consorzi che possiedono i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06, ove applicabili.”

Nel secondo e terzo capoverso del punto **1. “Condizioni e requisiti”** annullasi la parola “concorrenti” e leggasi la parola “offerenti”.

Al punto **1.1. “Requisiti del soggetto attuatore”** annullasi le parole “soggetto attuatore” e leggasi la parola “offerente”; annullasi l’inciso “il soggetto attuatore degli interventi previsti dal programma “ e leggasi “l’offerente, singolo o in raggruppamento”.

Al punto **1.1.3.** aggiungasi la frase “**ove svolga direttamente anche tale attività**”.

Al punto **1.1.6.** annullasi e leggasi: “**aver realizzato interventi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i termini previsti dall’art. 35 della legge 865/77 e successive modificazioni, ovvero nell’ambito di programmi di edilizia pubblica che a quelli siano riconducibili, per un numero di alloggi non inferiore a 555 pari a quanti previsti dal programma**”.

I punti **1.1.7. e 1.1.8.** sono annullati.

Il punto **1.2.1. “Caratteristiche e obblighi del gestore”** annullasi e leggasi:

“L’aggiudicatario provvisorio è tenuto a dichiarare, dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima della stipula della convenzione se, possedendone e documentandone i requisiti, provvederà a gestire direttamente lo stock di alloggi in affitto nei termini e con le modalità previsti dal programma ovvero se intenda ricorrere ad un gestore, ai fini della trascrizione di questo soggetto nella convenzione stessa.”

Ai punti **1.3.1., 1.3.2. e 1.3.2.1. “Caratteristiche e obblighi del progettista”** annullasi la parola “concorrente” e leggasi la parola “offerente”.

Al punto **1.3.2.** aggiungasi alle parole “alla classe I categoria c “ le lettere “**e/o d**”.

Il punto **1.4.1. “Partecipazione in forma associata e consortile”** annullasi e leggasi:

“In caso di offerte da parte di raggruppamento temporaneo di soggetti o di consorzio o Geie, i requisiti di cui ai punti 1.1.1. ed 1.1.2. debbono essere posseduti dalla generalità



dei soggetti consorziati, mentre quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti secondo le seguenti modalità:

- i requisiti di cui ai punti 1.1.5 e 1.1.6. devono essere posseduti dal soggetto capogruppo nella misura minima del 40% e comunque in misura maggioritaria, mentre la restante percentuale deve essere posseduta nella misura minima del 10% da ciascuno dei soggetti consorziati, fino al raggiungimento del 100% dei requisiti sopra indicati.
- I requisiti di cui ai punti 1.1.3. e 1.1.4. devono essere posseduti almeno dagli operatori che, all'interno del raggruppamento, si impegnano ad eseguire le opere previste dal programma;
- Qualora il raggruppamento offra di svolgere direttamente il ruolo di gestore i requisiti di cui al punto 1.2. dovranno essere posseduti per intero dall' aderente che si impegna ad eseguire tale servizio."

Il punto 1.4.2 annullasi.

Al punto 2.1.5. "Programma costruttivo residenziale" annullasi la parola "concorrente" e leggasi "offerente".

Al punto 2.1.6. "Programma costruttivo residenziale" annullasi la parola "concorrente" e leggasi "offerente".

Il punto 2.2.4. "Offerta economica-costruttiva" annullasi e leggasi:

"Dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima della stipula della convenzione, l'aggiudicatario provvisorio dovrà presentare l'asseverazione del Piano economico finanziario allegato all'offerta da parte di un primario istituto di credito e con questa idonee referenze bancarie con l'impegno ad accordare aperture di credito fino all'intero ammontare del capitale di indebitamento previsto".

Al punto 2.2.5.1. annullansi la parola "ed è pari" e leggansi la parola "in misura pari".

Ai punti 4.1. e 4.2. e 4.4.1. e 4.4.2.a bis "Modalità di presentazione delle offerte" annullansi la parola "concorrente" e leggansi la parola "offerente".

Al punto 4.1 aggiungasi dopo "a pena di esclusione"le parole "entro le ore 12,00 del 07.01.2010".

Al punto 4.4.1 aggiungasi le parole "se singolo o in raggruppamento".

Al punto 4.4.2. annullasi la parola "dichiarare" e leggasi "dichiarazione" e il punto "e" annullasi.

Il punto 4.4.9. annullasi

Il punto 4.4.10 diviene 4.4.9.

Il punto 4.4.11 diviene 4.4.10 e annullasi la parola "concorrente" e leggasi "offerente".

Il punto 4.4.12 diviene 4.4.11 e annullasi "concorrente" e leggasi "offerente".



Il punto **4.4.13** diviene **4.4.12** e annullasi e leggasi:

“Nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi le dichiarazioni la documentazione dovranno essere prodotte da ciascun soggetto che costituisce o costituirà raggruppamento, il Consorzio o il Geie. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dal procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. I raggruppamenti temporanei devono presentare l’atto rogato ed autenticato dal notaio, in originale o in copia autenticata, di mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile in favore del soggetto mandatario qualificato Capogruppo. I raggruppamenti temporanei, non formalmente costituiti, devono presentare una dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti, di tutte le Società che costituiscono il raggruppamento, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti. L’atto o la dichiarazione di cui sopra dovrà indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto), l’eventuale presenza di impresa cooptata - che dovrà espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella misura massima consentita dall’art. 95, comma 4 del D.P.R. n. 554/99 - le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo, di tutti i componenti con le relative qualifiche e l’esplicitazione vincolante, del/i esecutore/i delle opere previste dal programma e dall’attestazione del possesso da parte di questi specifici requisiti tecnici obbligatori, con particolare riferimento ai requisiti di cui ai punti 1.1.3 ed 1.1.4 del presente disciplinare. I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Nel punto **4.4.14**, che diventa **4.4.13**, annullasi la parola “concorrenti” e leggasi la parola “offerenti.”

Il punto **4.5.b)** annullasi le parole “e relativo documento di asseverazione i cui al”.

Il punto **4.6.1.** annullasi la parola “concorrente” e leggasi “offerente.”

Ai punti **5.1, 5.1.1 e 5.1.2 “Procedura di gara”** annullansi le parole “concorrenti” e leggansi “offerenti.”

Al punto **5.1.1** annullasi la data “2.12.2010” e leggasi “10.01.2011”; annullasi “4.4.11.3” e leggasi “4.4.10.3”; annullasi altresì, “professione” e leggasi “professionale”.


Al punto **5.2. “Accesso agli atti”**: annullasi la parola “concorrenti” e leggasi “offerenti. “

Il punto **5.3.** annullasi e leggasi: “Documentazione di gara integrativa”

Al punto **5.3.1.2** annullasi gli asterischi alla lettera “c” e “d”.

Al punto **6.1.1 “Completamento progettuale e alee”** annullansi le parole “la” e leggansi “alla”.

Il punto **6.1.5.** annullasi e leggasi: “Sono allegati al bando le indagini archeologiche e geognostiche strumentali effettuate sull’area oggetto del bando affinché gli offerenti



possano tenerne conto ai fini della progettazione e della valutazione dei costi dell'intervento."

Il punto **6.1.6** annullasi e leggesi: **"Nel caso in cui, nonostante le indagini archeologiche preventive la Soprintendenza imponga una campagna di scavi preliminari all'inizio dei lavori, oltre quanti fin d'ora preventivabili dalla interferenza tra gli edifici previsti nel preliminare ed i risultati della rilevazione preliminare strumentale, la conseguente iniziative ed i relativi costi sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che, se necessario, provvederà anche alla sospensione della procedura di aggiudicazione definitiva. Eventuali conseguenti modifiche del progetto verranno concordate, anche sotto il profilo dei costi, con l'aggiudicatario provvisorio, preliminarmente alla stipula della convenzione"**.

Il punto **6.2.1c**: annullansi le parole: **"in qualità di stazione appaltante."**

Al punto **6.4.1**. **"Destinatari degli alloggi"**, annullasi: **"da cui gli assegnatari finali sono scelti"** e leggesi: **"e l'effettiva assegnazione sarà verificata."**

Al punto **6.5.1** annullansi le parole **"intervenuto a decorrere dalla"** e leggansi: **"a partire dall'aggiornamento;"**

Al punto **6.5.2**. aggiungansi dopo la parola **"consumo"** le parole: **"a partire dall'aggiornamento;"**

Al punto **6.5.3**. annullasi **"proponente"** leggesi **"offerente."**


Il punto **6.7**. annullasi e leggesi:

"Ferma restando l'esercitabilità di tale facoltà in qualunque momento da parte dell'Aggiudicatario, per parte sua l'Amministrazione Comunale ha facoltà, nei 30 giorni successivi alla aggiudicazione provvisoria, di proporre all'Aggiudicatario Provvisorio, che comunque potrà rifiutare, l'ingresso nel programma di un fondo immobiliare istituito per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale privata che offra condizioni finanziarie migliorative rispetto a quante riportate nel Piano economico-finanziario allegato all'offerta, concordando la conseguente rimodulazione dei prezzi, dei canoni e delle condizioni in favore anche dei beneficiari del programma. In tal caso i termini procedurali potranno essere prolungati di un massimo di 30 giorni."

Il punto **6.9.1**. annullasi e leggesi:

"Prima della stipula della convenzione dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale un deposito cauzionale definitivo sottoforma di polizza fideiussoria o assicurativa a garanzia della completa realizzazione del programma, per un importo pari al 30 % del valore complessivo dell'intervento riportato nel quadro economico allegato all'offerta.

Tale polizza potrà essere proporzionalmente svincolata solo dal momento in cui il valore delle opere complessive residuali da realizzare secondo il programma sia inferiore all'ammontare della polizza e quelle realizzate costituiscano lotti funzionali completi ed enucleabili rispetto ai cantieri ancora in corso; il tutto previo nulla osta del Responsabile



del Procedimento e restando comunque vincolato un valore pari al 10% dell'ammontare complessivo del valore delle opere. Quest'ultimo verrà svincolato, nel caso delle opere pubbliche, esclusivamente a seguito del collaudo provvisorio, entro un termine massimo di 180 giorni dallo stesso, e nel caso degli alloggi in locazione o in vendita, al completamento degli stessi, a seguito dell'ottenimento dell'abitabilità”;

Il punto 6.9.2. annullasi e leggasi: “alla data di ultimazione dei lavori dopo il collaudo e prima della consegna definitiva delle opere dovranno essere consegnate:

- a) alla Amministrazione Comunale una fidejussione per un importo corrispondente ad euro 400.000, a garanzia della corretta manutenzione delle opere eseguite relativamente all'edilizia sovvenzionata ed alle opere di urbanizzazione, con validità di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori, previo collaudo anche provvisorio;**
- b) alla Amministrazione Comunale per quanto riguarda le opere pubbliche, al Gestore per quanto riguarda lo stock di alloggi in affitto, con o senza riscatto, ed agli acquirenti, al momento della stipula degli atti di acquisto degli alloggi in vendita, una polizza assicurativa con copertura pari all'intero valore delle opere, come riportato nel quadro economico allegato all'offerta, a valere come garanzia decennale prevista dalla legge 210 /2004 e dal decreto D.Lgs attuativo n. 122 del 20 giugno 2005 a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., che derivino da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione”.**

Il punto 6.9.3. annullasi e leggasi: “Tutte le fideiussioni previste devono essere rilasciate da primario Istituto bancario o assicurativo, quest'ultimo tra quelli riportati nell'apposito elenco presso il Ministero delle Attività produttive e le relative polizze devono prevedere l'escussione a prima richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché la rinuncia da parte del garante di avvalersi dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile”.

Il punto 6.9.4 aggiungasi “La parte privata si impegna a reintegrare in tutto o in parte, fino a ricostituire nell'importo dovuto, le garanzie fidejussorie nel caso in cui esse siano state parzialmente escuse dall'Amministrazione Comunale a causa di inadempimento parziale dell'obbligazione.

Il direttore:
arch. Francesco Coccia

TS10BHA21592 (A pagamento).

